

Avviso pubblico 2016 per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nelle microimprese e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, in attuazione dell'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. ISI-agricoltura 2016.

12 giugno 2017

COMUNICAZIONE DI REDISTRIBUZIONE RISORSE FINANZIARIE

Con determinazione del Direttore centrale Prevenzione numero 27 dell'8 giugno 2017 è stato modificato l'articolo 3 "risorse finanziarie" relativo a ciascun Avviso pubblico ISI Agricoltura 2016 regionale/provinciale.

9 gennaio 2017

COMUNICAZIONE DI PROROGA TERMINI DI SCADENZA

Con determinazione del Direttore centrale Prevenzione n. 70 del 29 dicembre 2016 sono state apportate all'Avviso ISI Agricoltura 2016, il cui estratto è stato pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie Generale - Parte Prima, n. 175 del 28 luglio 2016, le seguenti modifiche ed integrazioni:

- il termine di scadenza della chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande è prorogato alle ore 18:00 del 28 aprile 2017;
- il termine di acquisizione del codice identificativo per l'inoltro online è prorogato al 5 maggio 2017;
- la comunicazione relativa alle date di inoltro online è prorogata al 12 giugno 2017;
- il termine per richiedere chiarimenti e informazioni sull'Avviso al Contact Center è prorogato alle ore 12:00 del 20 aprile 2017.

L'Avviso di proroga è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 6 del 9 gennaio 2017 e sul sito www.inail.it.

AVVISO PUBBLICO
PER IL SOSTEGNO AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE
E SICUREZZA NELLE MICROIMPRESE E PICCOLE IMPRESE OPERANTI
NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA DEI
PRODOTTI AGRICOLI,
in attuazione dell'articolo 1, commi 862 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
ISI-AGRICOLTURA 2016

1. FINALITÀ	2
2. MODALITÀ ATTUATIVE E NORMATIVA	2
3. RISORSE FINANZIARIE	3
4. CUMULO DEGLI AIUTI	3
5. DESTINATARI DEI FINANZIAMENTI	3
6. REQUISITI DEI DESTINATARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	4
7. INTERVENTI AMMISSIBILI	4
8. NATURA E LIMITI DEL FINANZIAMENTO	5
9. SPESE AMMISSIBILI	5
10. SPESE NON AMMESSE	5
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	6
12. ACCESSO ALLA PROCEDURA ON LINE	6
13. COMPILAZIONE DELLA DOMANDA	6
14. INVIO DELLA DOMANDA ON LINE	7
15. PUBBLICAZIONE ELENCHI CRONOLOGICI DELLE DOMANDE ON LINE	7
16. CRITERI DI PRECEDENZA A PARITÀ DI POSIZIONE	7
17. ASSISTENZA ALLE IMPRESE	8
18. INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE A COMPLETAMENTO DELLA DOMANDA	8
19. VERIFICA TECNICO-AMMINISTRATIVA	8
20. ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO	9
21. TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	10
22. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	10
23. REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	11
24. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI	11
25. VERIFICHE	12
26. REVOCHE	12
27. COMUNICAZIONI TRA INAIL E IMPRESE	12
28. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E TUTELA DELLA PRIVACY ..	14
29. PUBBLICITÀ	15
30. PUNTI DI CONTATTO	15
31. RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI SCADENZE	15

1. FINALITÀ

Il presente Avviso ha l'obiettivo di incentivare le microimprese e le piccole imprese¹ operanti nel settore della produzione agricola primaria² dei prodotti agricoli per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti e, in concomitanza, la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Gli acquisti da realizzare devono soddisfare l'obiettivo del miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione.

I macchinari e le attrezzature ammissibili a finanziamento devono pertanto determinare una riduzione concreta delle emissioni inquinanti, garantendo altresì un aumento di produttività pari o superiore al 25%, anche attraverso l'automazione di fasi di lavoro precedentemente svolte manualmente e, al contempo, devono assicurare un miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso una riduzione del rischio rumore sia nei confronti dell'operatore che rispetto all'ambiente.

2. MODALITÀ ATTUATIVE E NORMATIVA

Il presente Avviso è realizzato in attuazione dell'articolo 1, commi 862 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed in conformità con l'articolo 11, comma 5, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, al fine di finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al quale possono accedere le microimprese e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

I contributi oggetto del presente Avviso sono concessi con procedura valutativa a sportello ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n.123 e successive modifiche, e sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi degli articoli 3 e 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (G.U.C.E. L 193/25 del 01.07.2014).

Ai sensi dell'articolo 9 del predetto Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, la sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto è stata trasmessa mediante il sistema di notifica elettronica alla Commissione europea, che ha attribuito alla misura di aiuto realizzata attraverso il presente Avviso il numero di identificazione SA.45695(2016/XA).

1 La definizione di microimprese e piccole imprese è contenuta nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014.

2 La produzione agricola primaria è definita dall'articolo 2 punto (5) del Regolamento (UE) n. 702/2014.

3. RISORSE FINANZIARIE (come modificato dalla determina del Direttore centrale Prevenzione n. 27 dell'8 giugno 2017)

Lo stanziamento ai fini del presente Avviso relativamente alla Regione Umbria è pari a complessivi Euro ~~623.856,00~~ 635.598,00 suddivisi nei seguenti due assi di finanziamento differenziati in base ai destinatari:

Asse 1: riservato ai giovani agricoltori³, organizzati anche in forma societaria, così come previsto dal successivo articolo 5 del presente Avviso.

La dotazione destinata a finanziare l'Asse 1 è pari a Euro ~~129.450,00~~ 130.379,00;

Asse 2: per la generalità delle imprese agricole, così come definite al successivo articolo 5 del presente Avviso.

La dotazione destinata a finanziare l'Asse 2 è pari a Euro ~~494.406,00~~ 505.219,00.

4. CUMULO DEGLI AIUTI

Gli aiuti di cui al presente Avviso possono essere cumulati:

- con altri aiuti di Stato riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;
- in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto pari al:
 - 50% dell'importo di costi ammissibili, per i soggetti beneficiari dell'Asse 1;
 - 40% dell'importo di costi ammissibili, per i soggetti beneficiari dell'Asse 2.

Gli aiuti di cui al presente Avviso non sono cumulabili con aiuti *de minimis* relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore alle predette percentuali.

5. DESTINATARI DEI FINANZIAMENTI

I beneficiari dei finanziamenti sono le microimprese e le piccole imprese, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile e titolari di partita IVA in campo agricolo, qualificate come:

- Impresa individuale;
- Società agricola;
- Società cooperativa.

Le imprese destinatarie dei contributi di cui all'Asse 1 devono inoltre avere al loro interno la presenza di giovani agricoltori come di seguito indicato:

- **in caso di impresa individuale:** il titolare deve possedere la qualifica di imprenditore agricolo e un'età non superiore ai quarant'anni alla data di presentazione della domanda;
- **in caso di società semplici, in nome collettivo e cooperative:** almeno i due terzi dei soci devono possedere la qualifica di imprenditore agricolo e un'età non superiore ai quarant'anni alla data di presentazione della domanda. Per le società in accomandita semplice la qualifica di imprenditore agricolo e un'età non superiore ai quarant'anni può essere posseduta anche dal solo socio accomandatario; in caso di due o più soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui al primo periodo;
- **in caso di società di capitali:** i conferimenti dei giovani agricoltori con qualifica di imprenditore agricolo ed età non superiore ai quarant'anni alla data di presentazione della domanda devono costituire oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società devono essere costituiti in maggioranza da giovani agricoltori con qualifica di imprenditore agricolo ed età non superiore ai quarant'anni alla data di presentazione della domanda.

³La definizione di giovane agricoltore è quella prevista dall'articolo 2 (34) del Regolamento (UE) n. 702/2014.

6. REQUISITI DEI DESTINATARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Al momento della domanda, l'impresa richiedente deve soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- avere attiva nel territorio di questa Regione l'unità produttiva per la quale intende realizzare il progetto;
- essere iscritta nella sezione speciale (Imprenditori agricoli, Coltivatori diretti, Imprese agricole) del Registro delle Imprese o all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura concorsuale;
- essere assoggettata ed in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva disciplinato dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 (G.U. n. 125 dell'1 giugno 2015) e dall'articolo 31, commi 3 e 8 bis del D.L. n. 69/2013 convertito dalla Legge n. 98/2013 (pagamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi di quanto dovuto per le inadempienze contributive accertate);
- non rientrare fra coloro che sono destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'articolo 1, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 702/2014 (a tale riguardo l'impresa dovrà compilare la dichiarazione di cui al MODULO C allegato al presente Avviso);
- di non aver chiesto né aver ricevuto altri contributi pubblici regionali, nazionali ed unionali, sul progetto oggetto della domanda il cui cumulo comporti il superamento dell'intensità dell'aiuto ammissibile così come definita all'articolo 4 del presente Avviso (a tale riguardo l'impresa dovrà compilare la dichiarazione di cui al MODULO D allegato al presente Avviso);
- non essere un'impresa in difficoltà così come definita all'articolo 2 (14) del Regolamento (UE) n. 702/2014.

È richiesto, inoltre, che il titolare o, per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria, il legale rappresentante non abbia riportato condanne con sentenza passata in giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale.

I suddetti requisiti e condizioni di ammissibilità devono essere mantenuti anche successivamente alla presentazione della domanda, fino alla realizzazione del progetto ed alla sua rendicontazione.

7. INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili a contributo i progetti di acquisto o noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine agricole o forestali.

Il progetto può prevedere l'acquisto al massimo di due beni da associare secondo il seguente schema:

- n. 1 trattore agricolo o forestale + n. 1 macchina agricola o forestale dotata o meno di motore proprio;
- n. 1 macchina agricola o forestale dotata di motore proprio + n. 1 macchina agricola o forestale non dotata di motore proprio;
- n. 2 macchine agricole o forestali non dotate di motore proprio.

Nell'Allegato 1, parte integrante del presente Avviso, sono indicati per ciascuna tipologia di progetto ammissibile, le caratteristiche, i documenti da presentare in fase di domanda e di rendicontazione, le spese riconoscibili e la loro entità massima, nonché i parametri ed i relativi punteggi di cui al successivo articolo 13.

8. NATURA E LIMITI DEL FINANZIAMENTO

Sull'importo delle spese ritenute ammissibili ai sensi del successivo articolo 9 è concesso un contributo in conto capitale nella misura del:

- 50% per i soggetti beneficiari dell'Asse 1;
- 40% per i soggetti beneficiari dell'Asse 2.

Il contributo è calcolato sulle spese sostenute al netto dell'IVA.

In ogni caso, il contributo massimo erogabile è pari a Euro 60.000,00; il contributo minimo è pari a Euro 1.000,00.

9. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese, sostenute dall'impresa richiedente il contributo, direttamente necessarie alla realizzazione dell'intervento, nonché le spese di rimborso della perizia giurata, entro i limiti precisati nell'Allegato 1 del presente Avviso, salvo quanto previsto dal successivo articolo 10.

Le spese ammissibili per l'acquisto dei trattori e delle macchine, anche nel caso di acquisto tramite noleggio con patto d'acquisto, devono essere calcolate, al netto dell'IVA, con riferimento al preventivo di importo inferiore tra i tre da presentare a corredo della domanda e, comunque, nei limiti dell'80% della somma dei prezzi di listino dei trattori agricoli o forestali e/o delle macchine agricole o forestali richiesti con pari allestimento.

Per quanto concerne l'acquisto di trattori e di macchine tramite noleggio con patto d'acquisto, il contributo potrà essere riconosciuto solo successivamente al trasferimento della proprietà del bene; nelle spese considerate ammissibili, nei limiti fissati dal precedente articolo 8 e dal presente articolo, sono ricomprese l'eventuale caparra, i canoni del noleggio, nonché l'eventuale saldo.

Le spese ammissibili a contributo devono essere riferite a progetti avviati solo successivamente alla data di presentazione della documentazione a completamento della domanda di cui al successivo articolo 18.

10. SPESE NON AMMESSE

Non sono ammesse a contributo le spese relative a:

- trasporto del bene acquistato;
- dismissione/rottamazione di beni di cui l'impresa richiedente il contributo non ha la piena proprietà;
- consulenza per la redazione, gestione ed invio telematico della domanda di contributo;
- acquisto di beni usati;
- costi del personale interno: personale dipendente, titolari di impresa, legali rappresentanti e soci;
- costi auto-fatturati;
- spese fatturate dai soci (persone fisiche e/o giuridiche) dell'azienda richiedente il contributo;
- interventi forniti da imprese con le quali la richiedente abbia rapporti di controllo, di partecipazione finanziaria, o amministratori, consiglieri e rappresentanti legali in comune;
- per il contratto di noleggio con patto d'acquisto: i costi connessi al contratto quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

Nel caso di vendita o permuta di trattori/macchine dismessi nell'ambito del progetto di finanziamento, il 40% (o 50% per giovani agricoltori) del contributo verrà calcolato al netto del valore della vendita/permuta.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo le seguenti tre fasi successive:

- accesso alla procedura on line e compilazione della domanda;
- invio della domanda on line;
- invio della documentazione a completamento della domanda da effettuarsi nei tempi e con le modalità indicati dal presente Avviso.

Le imprese possono presentare una sola domanda in una sola Regione o Provincia autonoma e per un solo asse di finanziamento.

12. ACCESSO ALLA PROCEDURA ON LINE

Prerequisito necessario per accedere alla procedura di compilazione della domanda è che l'impresa sia in possesso delle credenziali di accesso ai servizi on line Inail (Nome Utente e Password) e di un codice ditta registrato negli archivi INAIL.

Per ottenere le credenziali di accesso è necessario effettuare la registrazione sul portale INAIL almeno 48 ore prima della chiusura della procedura per la compilazione della domanda di cui al successivo articolo 13.

Le imprese con contribuzione non gestita da INAIL, sprovviste di Nome Utente e Password, dovranno iscriversi cliccando sull'etichetta "ACCEDI AI SERVIZI ONLINE" collocata in alto a destra nella home page del portale www.inail.it e accedere alla sezione "Registrazione - Login", successivamente scegliere registrazione-login / istruzioni per l'accesso / registrazione utente / registrazione utente generico (<https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizi-online/registrazione-login/istruzioni-per-l-accesso/registrazione-utente/registrazione-utente-generico.html>).

Le imprese, a seguire, dovranno compilare il modulo richiesto dalla funzione "Procedi con la registrazione" e selezionare l'opzione "Azienda con contribuzione non gestita da INAIL".

Una volta effettuata la registrazione, l'utente deve autenticarsi sul portale INAIL con il ruolo di "Azienda con contribuzione non gestita da INAIL" ed effettuare la creazione del codice Ditta attraverso l'apposita funzione "Ditte non Inail - Anagrafica" opzione "Nuova Ditta".

13. COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

A partire dalla data del 10 novembre 2016 ed entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 20 gennaio 2017 sul sito www.inail.it - sezione "accedi ai servizi online" - le imprese registrate avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso la compilazione di campi obbligatori, di:

- effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
- verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
- salvare la domanda inserita;
- effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l'apposita funzionalità presente in procedura tramite il tasto "INVIA".

Ai fini del raggiungimento della soglia minima di ammissibilità sono stati individuati dei parametri (come da Allegato 1 del presente Avviso) associati a caratteristiche del progetto oggetto della domanda. Ai parametri sono attribuiti punteggi la cui somma deve raggiungere la soglia minima di ammissibilità pari a 100 punti.

Dopo le ore 18:00 del 20 gennaio 2017 le domande salvate non saranno più modificabili.

Dall' 1 febbraio 2017 le imprese che:

- hanno raggiunto o superato la prevista soglia minima di ammissibilità pari a 100 punti,
- hanno salvato definitivamente la propria domanda effettuandone la registrazione attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto "INVIA",
- soddisfano i requisiti previsti per il rilascio del codice identificativo,

potranno accedere all'interno della procedura informatica per effettuare il *download* del proprio codice identificativo che le identificherà in maniera univoca. La stessa procedura, mediante un'apposita funzionalità, rilascerà un documento contenente tale codice che dovrà essere custodito dall'impresa ed utilizzato nel giorno dedicato all'inoltro telematico.

14. INVIO DELLA DOMANDA ON LINE

Le imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al contributo, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda e ottenuto mediante la procedura di download di cui all'articolo 13.

Il codice identificativo, dopo l'invio telematico della relativa domanda, sarà annullato dallo sportello informatico e pertanto non sarà più utilizzabile.

Lo sportello informatico collocherà le domande in ordine cronologico di arrivo sulla base dell'orario registrato dai sistemi informatici INAIL. Al termine di ogni singola registrazione l'utente visualizzerà un messaggio attestante la corretta presa in carico dell'invio.

Le date e gli orari dell'apertura e della chiusura dello sportello informatico per l'invio delle domande saranno pubblicati sul sito www.inail.it a partire dal 30 marzo 2017.

Le suddette date potranno essere differenziate, per ambiti territoriali, in base al numero di domande pervenute ed alla loro distribuzione territoriale.

Le regole tecniche per l'inoltro delle domande on line saranno pubblicate sul sito www.inail.it almeno una settimana prima della data di apertura dello sportello informatico.

15. PUBBLICAZIONE ELENCHI CRONOLOGICI DELLE DOMANDE ON LINE

Gli elenchi in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate, uno per l'Asse 1 e l'altro per l'Asse 2, saranno pubblicati sul sito www.inail.it, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l'ammissibilità al contributo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria di cui all'articolo 3 del presente Avviso. Tale pubblicazione, che avverrà entro sette giorni dal giorno di ultimazione della fase di invio, costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione degli esiti da intendersi perfezionata alla scadenza del predetto termine di sette giorni.

L'orario di registrazione delle domande telematiche, inviate con le modalità di cui al precedente articolo 14 del presente Avviso, secondo cui sono compilati i suddetti elenchi, determina la priorità per la concessione dei contributi in base alle risorse finanziarie disponibili per ciascuno dei due assi di finanziamento previsti dall'articolo 3 del presente Avviso.

16. CRITERI DI PRECEDENZA A PARITÀ DI POSIZIONE

Nel caso di *ex aequo* delle domande collocate nell'ultima posizione dell'elenco cronologico utile per l'ammissibilità al contributo l'ordine viene stabilito secondo i seguenti criteri da applicarsi nella sequenza sotto indicata:

- contributo richiesto minore;
- importo del progetto maggiore;
- data iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo meno recente;

- possesso del rating di legalità di cui al Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 (GU Serie Generale n.81 del 7-4-2014) per le imprese con fatturato superiore a 2 milioni di euro.

Le imprese che ordinate in base ai predetti ulteriori criteri rientreranno nei limiti delle risorse disponibili beneficeranno del contributo.

17. ASSISTENZA ALLE IMPRESE

Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento negli elenchi cronologici di cui al precedente articolo 15 potranno avvalersi dell'assistenza delle Sedi INAIL competenti per territorio per tutta la durata del procedimento amministrativo, a partire dalla fase di invio della documentazione a completamento della domanda di cui al successivo articolo 18.

18. INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE A COMPLETAMENTO DELLA DOMANDA

Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento negli elenchi cronologici di cui al precedente articolo 15 dovranno far pervenire, con le modalità previste dal successivo articolo 27 alla Sede INAIL territorialmente competente di cui all'Allegato n. 2 del presente Avviso, entro il termine di 30 giorni decorrente dal giorno successivo a quello di perfezionamento della formale comunicazione di cui al medesimo articolo 15:

- la copia della domanda telematica generata dal sistema (MODULO A), debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa (secondo le modalità previste dall'articolo 27);
- tutti gli altri documenti, previsti indicati nell'Allegato 1.

Ai fini del rispetto del termine dei 30 giorni di cui sopra sarà valida la data di invio⁴ del messaggio di posta elettronica certificata con il quale si inoltrano la domanda e i relativi allegati.

La mancata presentazione della domanda entro il termine di cui sopra comporta la decadenza della domanda stessa.

19. VERIFICA TECNICO-AMMINISTRATIVA

Nel rispetto del termine di 120 giorni decorrente dalla scadenza dei 30 giorni di cui all'articolo 18, l'INAIL procederà al riscontro di quanto inviato dall'impresa allo scopo di verificare l'effettiva sussistenza di tutti gli elementi dichiarati nella domanda on line e la corrispondenza con i parametri che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi; qualora l'INAIL non riscontri tale corrispondenza potrà procedere al ricalcolo del punteggio.

Espletata la suddetta verifica, la Sede INAIL territorialmente competente, qualora ravvisi la mancanza di uno o più documenti richiesti o la non corrispondenza di uno o più documenti trasmessi ai requisiti previsti dal presente Avviso, invita l'impresa ad integrare la documentazione e/o a fornire chiarimenti.

Qualora l'impresa non provveda ad ottemperare alla richiesta di integrazione dei documenti entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del suddetto invito, la domanda non verrà ammessa.

I termini di conclusione del procedimento sono sospesi dalla data di spedizione della richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti sino a quella di ricevimento dei documenti integrativi e/o chiarimenti e, comunque, per non più di 20 giorni.

Completata l'istruttoria, la Sede INAIL territorialmente competente comunicherà il provvedimento relativo all'esito della verifica all'impresa richiedente.

Le imprese la cui domanda sia stata dichiarata non ammessa, anche solo parzialmente, potranno presentare osservazioni, tramite posta elettronica

⁴ Per data dell'invio si intende la data di presa in carico del gestore di posta elettronica certificata del mittente.

certificata, entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, chiedendo il riesame.

I termini sono altresì sospesi dalla data di spedizione del provvedimento di non ammissione, anche solo parziale, fino all'eventuale ricevimento delle osservazioni e, comunque, per non più di 10 giorni. In quest'ultimo caso, la fase di verifica dovrà concludersi entro 60 giorni dalla data di ricezione delle osservazioni.

La Sede INAIL comunica il provvedimento motivato circa l'esito della valutazione delle osservazioni presentate nonché della conseguente ammissione, non ammissione o parziale ammissione.

20. ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'anticipazione del contributo non è concessa in caso di noleggio con patto di acquisto.

In caso di acquisto diretto l'impresa il cui progetto comporti un contributo di importo pari o superiore a Euro 30.000,00, può richiedere un'anticipazione fino al 50% dell'importo del contributo stesso, compilando l'apposita sezione del modulo di domanda online.

Tale richiesta verrà accettata solo in caso di esito positivo della verifica di cui all'articolo 19. In tal caso all'impresa, con la comunicazione di ammissione al contributo, verrà richiesto di costituire a favore dell'INAIL fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. Uno schema di riferimento per tale fideiussione è riportato nell'Allegato 3 del presente Avviso.

Sono accettate esclusivamente fideiussioni rilasciate da primari istituti bancari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m., o compagnie assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.

Le polizze fideiussorie dovranno essere rilasciate da soggetti iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d'Italia al seguente indirizzo: <https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html#.5>.

La fideiussione dovrà essere costituita per un importo corrispondente all'ammontare dell'anticipazione richiesta (fino al 50% del contributo) maggiorato del 10% e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del Codice Civile e la rinuncia alle eccezioni di cui agli articoli 1945 e 1957 del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte dell'INAIL.

La garanzia fideiussoria dovrà avere efficacia fino alla data di comunicazione dell'erogazione del saldo del contributo concesso all'impresa e comunque non inferiore a 180 giorni a decorrere dalla data di comunicazione da parte dell'INAIL all'impresa, con le modalità previste dal successivo articolo 27, dell'esito positivo della verifica di cui all'articolo 19 del presente Avviso.

La decadenza si verificherà decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine previsto per la realizzazione e rendicontazione del progetto, senza che l'Istituto abbia chiesto il pagamento.

L'impresa deve far pervenire alla Sede INAIL territorialmente competente (vedi Allegato 2 del presente Avviso) la fideiussione entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esito positivo della verifica di cui all'articolo 19 del presente Avviso, con le modalità previste dal successivo articolo 27.

In caso di mancato ricevimento della fideiussione non verrà dato seguito alla richiesta di anticipazione.

⁵ Si segnala che la Banca d'Italia ha inserito sul proprio sito internet anche un elenco dei soggetti non legittimati allo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria in Italia e un elenco di segnalazioni di abusiva attività bancaria e finanziaria ricevute da Autorità di vigilanza estere, che potranno essere consultati nei casi dubbi.

La fideiussione sarà restituita dall'INAIL entro 15 giorni dalla data di emissione del mandato di pagamento del saldo del contributo.

Uno schema di riferimento per tale fideiussione è riportato nell'Allegato 3 del presente Avviso.

21. TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

I termini di realizzazione del progetto sono diversificati a seconda che si tratti di una richiesta di contributo a fronte di acquisto diretto (acquisto in unica soluzione) o di una richiesta di contributo a fronte di acquisto tramite noleggio con patto di acquisto.

Nel primo caso di ammissione al finanziamento (acquisto diretto), il progetto deve essere realizzato entro 180 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di esito positivo della verifica di cui all'articolo 19 del presente Avviso. L'acquisto dovrà, pertanto, essere realizzato entro il predetto termine di 180 giorni.

Ai fini del riscontro del termine dei 180 giorni di cui sopra fa fede la data della predetta comunicazione inviata da INAIL.

Nel termine suddetto sono ricompresi i tempi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni o certificazioni richieste nell'Allegato 1 del presente Avviso.

L'inosservanza del predetto termine di 180 giorni determina la revoca del provvedimento di ammissione e, nel caso in cui sia stata concessa l'anticipazione, l'escussione dell'eventuale fideiussione.

Nel secondo caso (acquisto tramite noleggio con patto di acquisto), il progetto dovrà, invece, essere realizzato entro 365 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di esito positivo della verifica di cui all'articolo 19 del presente Avviso. Ne consegue, pertanto, che il trasferimento della proprietà all'impresa richiedente il contributo dovrà avvenire entro il suddetto termine di 365 giorni.

Ai fini del riscontro del termine dei 365 giorni di cui sopra fa fede la data della predetta comunicazione inviata da INAIL.

Nel termine suddetto sono ricompresi i tempi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni o certificazioni richieste nell'Allegato 1 del presente Avviso.

L'inosservanza del predetto termine di 365 giorni determina la revoca del provvedimento di ammissione.

22. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Ai fini dell'erogazione del contributo l'impresa entro 60 giorni dalla completa realizzazione del progetto deve inoltrare alla Sede INAIL territorialmente competente (vedi Allegato 2 del presente Avviso), la documentazione specificata nella Tabella 1 dell'Allegato 1 del presente Avviso, con le modalità previste dall'articolo 27.

Ai fini del rispetto del termine di cui sopra, sarà valida la data di invio⁶ del messaggio di posta elettronica certificata con il quale si inoltra la documentazione.

La verifica della documentazione attestante la realizzazione del progetto sarà completata entro 90 giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali, una volta espletata la suddetta verifica, la Sede INAIL territorialmente competente comunicherà il provvedimento relativo all'esito di tale verifica all'impresa richiedente.

La Sede INAIL territorialmente competente, qualora ravvisi la mancanza di uno o più dei documenti richiesti o la non corrispondenza di uno o più dei documenti trasmessi ai requisiti richiesti dal presente Avviso, invita l'impresa ad integrare la documentazione e/o a fornire chiarimenti. Qualora l'impresa non provveda ad

⁶ Per data dell'invio si intende la data di presa in carico del gestore di posta elettronica certificata del mittente.

ottemperare a quanto richiesto entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del suddetto invito, il provvedimento di ammissione verrà revocato.

I termini di conclusione del procedimento sono sospesi dalla data di spedizione della richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti sino a quella di ricevimento dei documenti integrativi e/o chiarimenti e, comunque, per non più di 20 giorni.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'INAIL disporrà quanto necessario per l'erogazione del contributo.

In caso di esito negativo le imprese il cui contributo sia stato dichiarato non erogabile, anche solo parzialmente, potranno presentare osservazioni tramite posta elettronica certificata entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, chiedendo il riesame.

I termini sono sospesi dalla data di spedizione del provvedimento di non concessione del contributo, anche solo parziale, fino all'eventuale ricevimento delle osservazioni e, comunque, per non più di 10 giorni. In quest'ultimo caso, la fase di verifica dovrà concludersi entro 60 giorni dalla data di ricezione delle osservazioni.

La Sede INAIL comunica il provvedimento motivato circa l'esito della valutazione delle osservazioni presentate, nonché della conseguente erogazione, non erogazione o parziale erogazione del contributo.

23. REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Il progetto deve essere realizzato conformemente a quanto descritto in sede di domanda ed ammesso al contributo.

Qualora in fase di rendicontazione si riscontrasse una incompleta o parziale realizzazione del progetto, il contributo verrà erogato solo per la parte effettivamente realizzata, a condizione che sia mantenuto il rispetto dei parametri fissati dal Avviso per l'ammissione al contributo.

L'importo del contributo indicato nel provvedimento di ammissione resterà invariato anche qualora la spesa finale documentata risultasse superiore a quella preventivata; qualora invece la spesa finale documentata risultasse inferiore all'importo preventivato, fermo restando quanto indicato nel secondo capoverso del presente articolo, si procederà al rimborso nei limiti del solo importo documentato, nella misura del 40% (o 50% per giovani agricoltori).

24. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Oltre a quanto specificato nei precedenti articoli del presente Avviso, i soggetti beneficiari sono tenuti a:

- comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede e deliberazioni di liquidazione volontaria dell'impresa richiedente;
- curare la conservazione della documentazione amministrativa, tecnica, contabile relativa al contributo, separata dagli altri atti amministrativi di impresa, per i 5 anni successivi alla data di erogazione della rata di saldo del contributo;
- non alienare, né cedere, né distrarre i beni acquistati nell'ambito del progetto prima dei 2 anni successivi alla data di erogazione del saldo;
- rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi al presente finanziamento che, pertanto, dovranno essere registrati su un conto corrente bancario o postale riconducibile alla sola impresa, indicato in sede di domanda online ed oggetto di tempestiva comunicazione alla Sede INAIL competente (vedi Allegato 2) in caso di variazione nonché effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.

In caso di trasferimento dell'attività ad altro soggetto a seguito di atto di conferimento, fusione, scorporo, scissione o cessione, dell'azienda o di un ramo della stessa, dovrà esserne data comunicazione alla sede INAIL di competenza che verificherà il mantenimento della validità della domanda di contributo presentata o dell'eventuale provvedimento di concessione del contributo emanato in relazione ai requisiti di ammissibilità richiesti dall'Avviso.

Al fine del trasferimento del finanziamento di cui al presente Avviso in favore dell'impresa subentrante, quest'ultima deve fornire prova dell'avvenuta successione, a titolo particolare o universale, con la produzione della seguente documentazione:

- copia registrata dell'atto notarile relativa all'operazione straordinaria d'azienda nel quale risulti evidente il trasferimento delle attività relative al progetto oggetto della domanda di contributo;
- dichiarazione dell'impresa titolare della domanda di agevolazioni in relazione all'operazione di trasferimento d'azienda mediante atto di conferimento, scorporo, scissione, fusione o cessione di ramo d'azienda, di conferma di accettazione delle attività riferite al progetto oggetto della domanda di contributo.

La mancata produzione della suddetta documentazione, o comunque la mancata dimostrazione tramite prova documentale dell'avvenuta successione, comporterà la perdita del diritto al finanziamento.

25. VERIFICHE

L'INAIL si riserva di effettuare, mediante la consultazione diretta degli archivi delle amministrazioni certificanti ed anche con controlli *in loco*, tutte le verifiche opportune sulle autocertificazioni e sulle documentazioni prodotte dall'impresa e sulla conformità dell'intervento eseguito rispetto a quanto progettato.

I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al personale INAIL incaricato l'accesso ed i controlli relativi all'esecuzione del progetto oggetto del contributo nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica, contabile.

26. REVOCHE

La Sede INAIL territorialmente competente procederà alla revoca del contributo in caso di accertamento di inosservanze delle disposizioni previste dal presente Avviso o per il venir meno, a causa di fatti imputabili al richiedente e non sanabili, di uno o più requisiti determinanti per la concessione del contributo.

La revoca del contributo determinerà l'avvio della procedura di recupero dell'importo erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del mandato di pagamento del contributo.

27. COMUNICAZIONI TRA INAIL E IMPRESE

Salvo quanto espressamente previsto dal presente Avviso in merito alle comunicazioni a mezzo pubblicazione sul sito www.inail.it, tutte le comunicazioni per le imprese saranno inviate da INAIL all'indirizzo di posta elettronica certificata che l'impresa avrà indicato in fase di domanda *on line*. È consentito alle imprese di scegliere, in alternativa al proprio indirizzo PEC, la domiciliazione di tale corrispondenza presso l'indirizzo di posta elettronica certificata di associazione datoriale o di altro intermediario. L'impresa pertanto è tenuta a comunicare tempestivamente all'INAIL ogni variazione del proprio indirizzo PEC per tutta la durata del progetto e comunque fino all'erogazione del contributo.

L'impresa si assume la responsabilità della validità, in conformità alla normativa vigente, dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato in sede di inserimento della domanda nonché a seguito di variazioni; pertanto l'INAIL non risponderà in

nessun caso per mancati recapiti in caso di invio di informazioni/comunicazioni ad indirizzi comunicati dalle imprese e che risultino non corretti o non validi o non corrispondenti a gestori di Posta Elettronica Certificata.

La documentazione di cui agli articoli 18, 19 e 22 del presente Avviso potrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata della Sede INAIL di competenza (vedi Allegato 2 del presente Avviso) secondo le prescrizioni di seguito riportate.

Nell'oggetto del messaggio dovrà essere riportato il numero di protocollo attribuito alla domanda oltre alla dicitura:

- **per la documentazione di cui all'articolo 18:**
"INAIL AVVISO PUBBLICO-ISI AGRICOLTURA 2016- DOMANDA DI AMMISSIONE";
- **per la documentazione di cui all'articolo 19:**
 - per la documentazione relativa alle integrazioni/chiarimenti
"INAIL AVVISO PUBBLICO-ISI AGRICOLTURA 2016- INTEGRAZIONI/CHIARIMENTI - DOMANDA DI AMMISSIONE";
 - per la documentazione relativa alle osservazioni:
"INAIL AVVISO PUBBLICO -ISI AGRICOLTURA 2016- OSSERVAZIONI - DOMANDA DI AMMISSIONE";
- **per la documentazione di cui all'articolo 22:**
 - per la documentazione relativa alla rendicontazione:
"INAIL AVVISO PUBBLICO-ISI AGRICOLTURA 2016- RENDICONTAZIONE";
 - per la documentazione relativa alle integrazioni/chiarimenti:
"INAIL AVVISO PUBBLICO -ISI AGRICOLTURA 2016- INTEGRAZIONI/CHIARIMENTI - RENDICONTAZIONE";
 - per la documentazione relativa alle osservazioni:
"INAIL AVVISO PUBBLICO -ISI AGRICOLTURA 2016 - OSSERVAZIONI - RENDICONTAZIONE".

Ad ogni singolo documento previsto dall'Avviso dovrà corrispondere un singolo allegato.

Il messaggio di posta elettronica certificata, comprensivo degli allegati, dovrà avere una dimensione massima di 30 Mb.

Nel caso di superamento delle suddette dimensioni di 30 Mb le imprese potranno inviare più messaggi di posta elettronica certificata aggiungendo, nell'oggetto di ciascun messaggio, il numero progressivo di invio e il numero totale di invii secondo il formato "i/t", dove i è il progressivo a partire da 1 con incrementi di 1 per ciascun messaggio successivo e t è il numero totale di messaggi che compongono tutto l'invio della documentazione (es. 3/8 dove 3 indica che è il terzo messaggio su 8 in totale che compongono tutto l'invio).

L'invio di istanze e documenti è considerato regolare quando è effettuato nelle seguenti modalità:

- il documento è sottoscritto con firma digitale di colui che ne risulti essere l'autore - in tal caso non è necessario, ai fini della validità, che il documento sia inviato dalla PEC dello stesso soggetto;
- il documento, anche se privo di firma digitale, è trasmesso dalla casella PEC di colui che risulta esserne l'autore;
- il documento è spedito da casella di posta elettronica di soggetto diverso dall'autore, ma è costituito da copia per immagine (PDF) del cartaceo recante firma autografa di sottoscrizione ed è accompagnato da copia di documento di riconoscimento dell'autore stesso.

Pertanto i documenti (moduli A,C,D,E-2) firmati digitalmente dal rappresentante legale potranno essere inviati dall'indirizzo PEC indicato in sede di domanda a prescindere da chi sia il titolare del predetto indirizzo PEC; se privi di firma digitale

potranno essere trasmessi dalla casella PEC di colui che risulta esserne l'autore ovvero spediti da casella di posta elettronica di soggetto diverso dall'autore, ma accompagnati dalla copia per immagine (PDF) del cartaceo recante la firma autografa di sottoscrizione e dalla copia del documento di riconoscimento dell'autore stesso.

Per quanto poi riguarda i seguenti documenti si precisa:

- **MODULO B - PERIZIA GIURATA:** è sufficiente inviare la copia PDF dell'originale, allegando la copia del documento d'identità del professionista che l'ha sottoscritta; l'INAIL si riserva di verificare, se ritenuto opportuno, la conformità della copia in PDF con il documento originale, richiedendolo direttamente alla ditta;
- **MODULO E-1:** è sufficiente la copia PDF conforme all'originale, allegando la copia del documento d'identità del soggetto dichiarante; anche in questo caso, l'INAIL si riserva la possibilità di richiedere l'originale qualora lo ritenga opportuno;
- **FIDEIUSSIONE:** è obbligatorio ricevere l'originale cartaceo, nell'ambito della scadenza stabilita dal provvedimento di ammissione.

L'INAIL si riserva altresì la possibilità di richiedere alle imprese l'invio dei documenti cartacei originali inviati tramite PEC.

I documenti che non è possibile frazionare in più invii in quanto di dimensioni superiori al suindicato limite di 30 Mb nonché il documento di fideiussione di cui all'articolo 20 del presente Avviso dovranno essere inseriti in originale in plico sigillato indirizzato a:

"INAIL – Sede di – Processo Prevenzione" e recante sul fronte:

- la denominazione e l'indirizzo dell'impresa;
- il numero di protocollo attribuito alla domanda;
- la dicitura:
 - per la documentazione di cui all'articolo 18:
"INAIL AVVISO PUBBLICO-ISI AGRICOLTURA 2016- DOMANDA DI AMMISSIONE";
 - per la documentazione di cui all'articolo 19:
"INAIL AVVISO PUBBLICO-ISI AGRICOLTURA 2016- INTEGRAZIONI/CHIARIMENTI DOMANDA DI AMMISSIONE";
"INAIL AVVISO PUBBLICO-ISI AGRICOLTURA 2016- OSSERVAZIONI DOMANDA DI AMMISSIONE";
 - per la documentazione di cui all'articolo 20:
"INAIL AVVISO PUBBLICO-ISI AGRICOLTURA 2016- FIDEIUSSIONE";
 - per la documentazione di cui all'articolo 22:
"INAIL AVVISO PUBBLICO-ISI AGRICOLTURA 2016- RENDICONTAZIONE";
"INAIL AVVISO PUBBLICO-ISI AGRICOLTURA 2016 INTEGRAZIONI/CHIARIMENTI - RENDICONTAZIONE".
"INAIL AVVISO PUBBLICO-ISI AGRICOLTURA 2016 OSSERVAZIONI - RENDICONTAZIONE".

Il suddetto plico dovrà pervenire, a mezzo servizio postale o recapitato a mano, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, alla Sede INAIL territorialmente competente (vedi Allegato 2 del presente Avviso) che rilascerà apposita ricevuta.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente.

28. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E TUTELA DELLA PRIVACY

L'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:

INAIL – Struttura Regionale/Provinciale di competenza

Responsabile del procedimento: Responsabile dell'Ufficio competente in materia di attività Istituzionali.

Ai sensi del D. Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento.

Il Titolare del trattamento dei dati forniti è: INAIL – 00144 Roma, Piazzale Giulio Pastore n. 6.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'erogazione del contributo previsto dal presente Avviso. L'eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al contributo. I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuali e informatiche e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento di erogazione per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

29. PUBBLICITÀ

Il presente Avviso, al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte, è pubblicato sul sito www.inail.it.

Un estratto dell'Avviso, a livello nazionale, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sui principali quotidiani nazionali.

30. PUNTI DI CONTATTO

Per informazioni ed assistenza sul presente Avviso è possibile fare riferimento al *Contact Center* tramite il Numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, mentre per le chiamate da cellulare è disponibile il numero 06 164164 (a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante).

Chiarimenti e informazioni sul presente Avviso possono essere richiesti entro e non oltre il termine delle ore 12,00 del 12 gennaio 2017.

Le risposte ai quesiti più ricorrenti saranno oggetto di FAQ pubblicate sul sito INAIL.

31. RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI SCADENZE

10 novembre 2016:	apertura della procedura informatica per la compilazione delle domande
20 gennaio 2017:	chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande
1 febbraio 2017:	acquisizione codice identificativo per l'inoltro <i>online</i>
30 marzo 2017:	comunicazione relativa alle date dell'inoltro <i>online</i>

ALLEGATI

1. Importo del progetto, caratteristiche degli interventi, documentazione, parametri e punteggi;
2. Sedi INAIL indirizzi e PEC;
3. Schema di riferimento per la fideiussione.

MODULI

I sotto indicati moduli sono accessibili dalla procedura informatica:

Modulo A

schema di domanda (rilasciato dalla procedura informatica sulla base della compilazione online alle sole imprese collocate in posizione utile per il finanziamento nell'elenco cronologico di cui all'articolo 15 del presente Avviso). È allegato al presente Avviso un *documento*

	<i>riepilogativo esemplificativo degli elementi contenuti nel modulo di domanda non utilizzabile ai fini della richiesta di contributo;</i>
Modulo B	Perizia Giurata (vedi Allegato 1);
Modulo C	dichiarazione aiuti di stato illegittimi e incompatibili;
Modulo D	dichiarazione relativa al cumulo di aiuti per singola iniziativa nel settore della produzione agricola
Modulo E-1	dichiarazione organizzazione parti sociali (vedi Allegato 1)
Modulo E-2	dichiarazione relativa all'avvenuta informativa al RLS/RLST (vedi Allegato 1)